

**Nel provvedimento del Tribunale di Catania sono meritevoli di attenzione le seguenti statuzioni:**

- a) l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, in mancanza di concrete e specifiche ragioni idonee a giustificare una diversa determinazione nell'interesse della prole;
- b) la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con il genitore non convivente;
- c) la previsione, quale unico modo di mantenimento della prole minorenne, di un assegno periodico di mantenimento, quantificato mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 155, comma 4, c.c., tra cui quello indicato al punto 3, «tempi di permanenza presso ciascun genitore», («avuto riguardo alla presumibile, maggiore presenza dei figli presso la madre»), ed al punto 5, «la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore» («alla valenza dei compiti di cura della prole assunti da quest'ultima»).

Di contro, suscita perplessità quella parte della motivazione del provvedimento in esame in cui si limita l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della prole *«in considerazione della carenza di concreti elementi di prova di una maggiore capacità attuale di reddito del medesimo convenuto la motivazione»*.

In questi casi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass., 13 gennaio 2006, n. 569, <[www.affidamentocondiviso.it](http://www.affidamentocondiviso.it)>), nonché in applicazione del «nuovo» art. 155, comma 6, c.c., il Giudice, poiché è nelle condizioni di avvalersi di poteri officiosi, costituenti una deroga alla regole generali sull'onere della prova, ha l'obbligo di disporre accertamenti d'ufficio, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Ciò, anche, nella fase presidenziale, ai sensi dell'art. 155-sexies, comma 1, c.c..

=====

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

---

**ORDINANZA**  
(ex art. 708 c.p.c.)

sciogliendo la riserva che precede;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 155 (nuovo testo) c.c., i tre figli minori L., S. ed A.D. devono restare affidati ad entrambi i genitori (non sussistendo concrete e specifiche ragioni, idonee a

giustificare, ai sensi dell'art. 155-*bis* c.c., una diversa determinazione nell'interesse della prole), con collocamento degli stessi figli presso la madre (con la quale essi già in atto convivono);

ritenuto che, avuto riguardo alla presumibile, maggiore presenza dei figli presso la madre (ed alla valenza economica dei compiti di cura della prole assunti da quest'ultima), appare necessario stabilire, a carico del convenuto, la corresponsione di un assegno periodico idoneo a realizzare il principio di proporzionalità (nella contribuzione al mantenimento della prole), e che tale assegno può essere fissato nella misura di Euro 350,00 mensili, in considerazione delle persistenti esigenze di vita dei tre figli minori, nonché in considerazione della carenza di concreti elementi di prova di una maggiore capacità attuale di reddito del medesimo convenuto (il quale sarà tenuto anche al pagamento delle spese scolastiche e di quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitaria Nazionale);

ritenuto che non ricorrono le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale (in quanto la stessa, già condotta in locazione, è stata rilasciata), né per l'imposizione, a carico del convenuto di un contributo per il personale mantenimento della moglie (la quale, per la sua giovane età e per la sua pregressa attività lavorativa, non appare priva di adeguata capacità di reddito);

Per questi motivi

dispone che i tre figli minori L., S. e A.D. restino affidati ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, e con il diritto del padre di tenerli con sé almeno due volte la settimana in giorni feriali (per quattro ore pomeridiane), almeno un fine-settimana al mese (con un pernottamento), nonché, continuativamente, per almeno quindici giorni nel periodo estivo di ogni anno, per sette giorni comprensivi di una festività nel periodo natalizio, e per quattro giorni nel periodo pasquale;

dispone che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciti separatamente la potestà sui predetti figli, nei periodi di rispettiva permanenza di questi ultimi con il singolo genitore;

pone a carico di P. F. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di assegno periodico per il mantenimento della prole (art. 155, nuovo testo, c.c.), la somma mensile di Euro 350,00, con decorrenza dalla data della domanda (detratti gli eventuali acconti già versati), da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre agli aggiornamenti annuali ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c., ed oltre al pagamento delle spese scolastiche, nonché di quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;

rigetta le istanze di assegnazione della casa coniugale e di corresponsione di un contributo per il mantenimento personale della moglie.

Catania, 31 marzo 2006.

Il Presidente

Giovanni Dipietro

Depositato in Cancelleria il 31 MAG. 2006